

- Tit. I DISPOSIZIONI GENERALI
 Art. 1 Oggetto del regolamento
- Tit. II TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE
 Art. 2 Distinzione per durata
 Art. 3 Occupazione di marciapiedi
 Art. 4 Occupazioni d'urgenza
- Tit. III ATTO CONCESSORIO
 Art. 5 Obbligatorietà
 Art. 6 Contenuto
 Art. 7 Istanza
 Art. 8 Rilascio
 Art. 9 Revoca
 Art. 10 Revoca concessione per gravi inadempienze
 Art. 11 Rinuncia
 Art. 12 Subingresso
 Art. 12 - Bis Rinnovo della concessione
 Art. 13 Occupazioni temporanee per pp.ss.
- Tit. IV CANONE
 Art. 14 Obbligatorietà
 Art. 15 Classificazione strade e altre aree pubb.
 Art. 16 Altri elementi incidenti sulla tariffa
 Art. 17 Determinazione
 Art. 18 Tariffe
 Art. 19 Modificazione delle tariffe
 Art. 20 Canone per occupazioni in atto di pp.ss.
 Art. 21 Occupazioni nuove per erogazione pp -ss
 Art. 22 Trasferimento
 Art. 23 Passo carrabile e pedonale
 Art. 24 Impianti automatici di distribuzione
 Art. 25 Aree destinate a parcheggio
 Art. 26 Occupazioni abusive
 Art. 27 Esenzione dal canone
 Art. 28 Assorbimento di altri canoni
 Art. 29 Modalità e termini di pagamento
- Tit. V SANZIONI
 Art. 30 Occupazioni abusive o irregolari
 Art. 31 Rimozione d'ufficio

Tit. VI MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE
Art. 32 Adempimenti funzionario responsabile
Art. 33 Adempimenti del concessionario

Tit. VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 Decorrenza e validità

Allegato COEFFICIENTI DETERMINAZIONE CANONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 11 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tale quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione e al pagamento del canone, quindi escluse dal regime concessorio del presente regolamento, le seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica;
 - b) occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico eseguite con balconi, verande, bow window, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone;
 - c) occupazioni degli spazi sottostanti il suolo pubblico poste in essere con impianti e condutture di servizi pubblici comunali gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - d) occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e al demanio statale;
 - e) occupazioni di aree con accessi carrali e pedonali di qualsiasi tipo;
 - f) occupazioni degli spazi sottostanti il suolo pubblico effettuate con innesti o allacci delle utenze private ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - g) occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al trasporto pubblico o privato, comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - h) occupazioni temporanee del suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate per la costruzione e la manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - i) occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, non eccedano complessivamente il mezzo metro quadrato o lineare;
 - j) occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune di Ranica;
 - k) occupazioni di aree cimiteriali;
 - l) occupazioni occasionali di durata non superiore a quattro ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- m) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- o) occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi ed effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- p) occupazioni effettuate con automezzi o banchi per il commercio ambulante itinerante purché la sosta non ecceda la durata di sessanta minuti nella medesima area;
- q) occupazioni effettuate con insegne pubblicitarie, fari, lampade, lanterne e telecamere prive di struttura collegata a terra;

3. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati esistenti in questo Comune non sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2 - comma 7 - del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e la loro occupazione non è soggetta alla disciplina del presente regolamento in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

TITOLO II TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2 Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

Art. 3 Occupazione di marciapiedi

1. L'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che deve essere larga non meno di un metro e mezzo.
2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 4
Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione della avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma, via fax o via telematica ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere, entro i due giorni seguenti alla comunicazione effettuata via fax o telegrafica o telematica, il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO III
ATTO CONCESSORIO

Art. 5
Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 6
Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - termine d'inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
 - le modalità dell'occupazione;
 - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
 - le modalità ed il termine di pagamento del canone;
 - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 7
Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:
 - a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
 - b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
 - c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
 - d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
 - e) le modalità dell'occupazione;

- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle precedenti lett. e) ed f).

2. L'istanza dovrà essere presentata, per le occupazioni permanenti almeno quaranta giorni prima della data di inizio dell'occupazione, per le occupazioni temporanee almeno cinque giorni lavorativi prima della data di inizio dell'occupazione.

Art. 8 Rilascio

1. La concessione per l'occupazione permanente è rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Municipale, nel caso di occupazione di strade, marciapiedi, piazze e parcheggi, del responsabile dell'Ufficio competente negli altri casi.

2. La concessione per l'occupazione temporanea è rilasciata dal responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, previo parere favorevole del responsabile del servizio competente.

3. La concessione per l'occupazione permanente è data o negata entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro venti giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.

4. La concessione per l'occupazione temporanea è data o negata entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro due giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3) senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Responsabile del Servizio è comunque tenuto a comunicare al richiedente, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

6. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del secondo giorno lavorativo precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

7. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

8. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 9 Revoca

1. La concessione può essere revocata:

a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio, si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;

b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo sette, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Qualora l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 10 Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 11 Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio competente almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con la fine dell'anno in corso.

Art. 12 Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro trenta giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, dà luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

Art. 12 - bis
Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare entro tre giorni dalla scadenza domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 13
Occupazioni temporanee per pubblici servizi

1. Per le occupazioni di cui all'art. 1 - comma 2° - lettera h) -, non soggette né a concessione né al pagamento del canone, dovrà essere presentata al Servizio comunale specifica dichiarazione, redatta in forma autocertificativa, nel termine di trenta giorni precedenti all'occupazione e dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni di cui al presente articolo possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del termine cui al comma 1 purché venga data immediata comunicazione al competente ufficio comunale con via telegrafica, via telefax o via telematica e venga presentata, nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione telegrafica, la dichiarazione di cui al comma 1 contenente anche i motivi per accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza.
3. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione, l'ufficio comunale comunica all'interessato le eventuali prescrizioni da osservare, a meno che l'occupazione sia già terminata.
4. L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo è soggetta, per ogni infrazione, all'applicazione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 120% del canone calcolato virtualmente con il metodo di cui all'art. 18.
5. Unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere presentata, a garanzia del perfetto ripristino dei luoghi e del risarcimento dei danni provocati, un deposito cauzionale costituito in numerario, titoli del Debito pubblico, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, di un importo composto da una quota fissa di lire 1.000.000 e da una quota variabile di lire 300.000 per ogni metro quadrato di superficie occupata (per superficie occupata si intende lo

spazio che viene inibito all'uso della collettività). Il deposito così costituito dovrà avere una valenza per il tempo necessario all'occupazione e per i sessanta giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno dell'occupazione medesima. L'ufficio comunale provvederà, entro i successivi trenta giorni lavorativi, allo svincolo del deposito cauzionale.

6. Per le occupazioni superiori a mq 10 l'importo del deposito cauzionale verrà determinato di volta in volta dal funzionario responsabile in base alla tipologia dei lavori da eseguire ed al luogo in cui gli stessi devono essere eseguiti.

TITOLO IV CANONE

Art. 14 Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 28.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.

*3. Per le concessioni di occupazioni temporanee il canone è dovuto, ^{per giorni} ~~in relazione alle ore di~~ effettiva occupazione, ~~in base alla tariffa base giornaliera di cui al successivo art. 18. [La tariffa base oraria è determinata in ragione di un-ventiquattresimo della tariffa base giornaliera di cui al successivo articolo 18 e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.]~~ ^{soppresso}

Art. 15 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione del canone ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e flusso turistico, nelle seguenti categorie:

I^a categoria : aree e spazi pubblici, ivi compresi quelli soprastanti e sottostanti il suolo come di seguito elencato: Via Adelasio G.B., Via Cortinovis F., Via Degli Alpini, Via Donizetti G., Piazza Europa, Via Gavazzeni G.B., Piazza Giovanni XXIII, Piazza Italia, Via Marconi G., Via Matteotti G., Via Patta , Via Risorgimento, Via Roma, Via Sarca, Via Simone Elia, Via SS 7 Fratelli M., S.p. n.35 Bergamo – Clusone, Via Viandasso, Via Zopfi G.; Area destinata a Verde pubblico prospettante via Degli Alpini, Parchetto pubblico in fregio alla Palestra in via Matteotti, Area di pertinenza del campo da calcio in via Matteotti/Sarca, Parco pubblico di via Roma, Parco pubblico di via Sarca (sotto traliccio Italcementi), Parco pubblico di via Sarca (Parco Villa Camozzi), Area destinata a Verde pubblico in fregio a via Viandasso, Aree destinate a Verde pubblico prospettanti via Patta (angolo via Monte Santo);

II^a categoria : aree e spazi pubblici, ivi compresi quelli soprastanti e sottostanti il suolo come di seguito elencato : Via Isonzo, Via Adamello, Via Adda, Via Adige, Via Al Fontanino, Via Ariosto L., Via Arno, Via Beretta G., Via Bergamo, Via Borgosale, Via Brembo, Via Brenta, Via Bruciata, Via Camozzi G., Via Camozzi G.B., Via Carducci G., Via Cavalieri di V. Veneto, Via Cervino, Via Chignola Alta, Via Chignola Bassa, Via Colombo C., Via Conciliazione, Via Dante Alighieri, Via De Capitanio, Vicolo De Capitanio, Via De Gasperi A., Via Don G. Minzoni, Via Don P. Brignoli, Via Dossello, Via F.lli Calvi, Via Fermi E., Via Galilei G., Via Gamba G., Via Lazio, Via Leopardi G., Via Lombardia, Via Manzoni A., Via Meucci A., Via Michelangelo B., Via Monte Bianco, Via Monte Grappa, Via Monte Nero , Via Monte Santo, Via Moro A., Via Nesa, Via Orti, Via Pascoli G., Via Petrarca F., Via Piemonte, Via Po, Via Primo Maggio, Passaggio Quattro Novembre, Via Raffaello, Via Redipuglia, Via Rezzara N., Largo Ripa, Via San Dionisio, Via San Luigi, Via Solferino, Via Tasso T. , Via Tevere, Via Tezze, Via Ticino, Via Toscana, Via Toscanini A., Via Trento, Via Trieste, Via Umbria, Via XXV Aprile, Via Vespucci A., Via Volta A.; Parco pubblico di via Conciliazione, Parco pubblico di via Lombardia, Area destinata a Verde pubblico in fregio a via Petrarca, Aiuole via Leopardi – via Carducci, Parco pubblico di via Chignola Alta, Area destinata a Verde pubblico in fregio a via 1° Maggio (di prossima acquisizione)

III^a categoria : aree e spazi pubblici, ivi compresi quelli soprastanti e sottostanti il suolo come di seguito elencato : Via Bergamina, Via Birondina, Via Brugale, Via Carso, Vicolo Castello, Via Colleoni B., Via Locatelli A., Via Piave, Via Presolana, Via Riolo, Via Saleccia, Via San Rocco, Via Serio, Strada Comunale al Colle, Via Valledonata, Via Vescovada, Via Zanino Colle.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie si applica la tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 16

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 17

Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 e comunque non inferiore a L. 20.000.

2. Qualora il canone dovuto, determinato ai sensi del precedente comma 1 dovesse risultare superiore a L. 10.000, sarà comunque dovuta la somma di L. 10.000.

Art. 18

Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale L. 40.000 il mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera L. 2.000 il mq. per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. La tariffa base generale di cui al 1° comma è calcolata al metro lineare nel caso delle occupazioni permanenti di cui al successivo art. 21.

Art. 19

Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo - *dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio stesso*

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 20

sostituito (v. fine)

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per L. 1.250, con il minimo di L. 1.000.000.

2. Con lo stesso sistema di calcolo e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 31 dicembre 1998 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il responsabile del Servizio provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 21

soppresso

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella allegata che riconosce, alla lettera f) della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 22
Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 23
Passo carrabile e pedonale

1. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con opposizione di apposito cartello segnaletico.
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie del passo e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
3. Anche per i passi costruiti direttamente dal Comune si applicano le regole del presente articolo.

Art. 24
Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 25
Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Art. 26

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, la stessa è considerata abusiva.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 27

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - b) le occupazioni per i parcheggi o aree di sosta destinate ai soggetti portatori di handicap;
 - c) le occupazioni con seggiovie e funivie;
 - d) le occupazioni con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose e purché avvengano nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia comunale;
 - e) le occupazioni per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - f) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.
 - g) le occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Art. 28

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 29

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il ~~fine~~ ^{30 Aprile} mese di ~~gennaio del medesimo~~ ^{all'anno} ~~anno~~ mentre, per le concessione di occupazioni temporanee il canone è pagato entro la data di inizio dell'occupazione.

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee non ricorrenti eseguite in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati, il pagamento del canone può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta - concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

4. Il canone dovrà essere corrisposto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

5. Il canone è indivisibile ed è dovuto indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, come previsto dall'art. 1292 del Codice civile.

6. Per le occupazioni temporanee e ricorrenti nell'anno solare, anche a carattere stagionale, il pagamento va effettuato, nel termine di cui al 2° comma, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo nel corso di ciascun anno solare.

TITOLO V SANZIONI

Art. 30

Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento di una indennità pari al canone dovuto in base all'art. 17, maggiorato sino al 50 per cento, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al doppio dell'indennità stessa. L'indennità di cui al presente comma è commisurata alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.
2. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
3. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombrò - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nell'ammontare di L. 235.000. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di L. 940.000.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 31

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.
3. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il medesimo procedimento di recupero del canone e delle sanzioni.

TITOLO VI
MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 32

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

Art. 33

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi delle quietanze.

2. In luogo dell'elenco possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dall' 1.1.1999.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è esclusa l'applicazione, nel territorio del Comune di Ranica, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi

a - Categoria I	1,00
b - Categoria II	0,90
c - Categoria III	0,80

2) Valore economico della disponibilità dell'area

a - Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b - Strade, vie e piazze nel centro storico	1,50
c - Mercati e fiere attrezzati	1,20
d - Mercati e fiere non attrezzati	1,00
e - Residue zone del territorio comunale	1,00

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b - Occupazioni di cui alla lettera a) determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d - Occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti il suolo	0,50
e - Occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo	0,70
f - Occup. temp. effettuate per un tempo sup. a giorni quattordici nell'anno solare	0,50
g - Occup. protrate oltre il termine concesso e limitatamente al periodo eccedente	1,20

4) Natura dell'attività

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b- Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50 0,30
c - Manifestaz. e feste politiche, sindacali, culturali, ricreative, sportive e festegg.ti 0,20	
d- Edilizia	0,50
e - Distributori di carburanti	1,80
f - Erogazione pubblici servizi a rete 0,50	0,50 <i>sepresso</i>
g - Distributori di tabacchi	1,50
h - Distributori di articoli igienico/sanitari	0,50
i - Superficie eccedente i mille metri quadrati	0,10
l - Altri usi	1,00

MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- 1) All'art. 14, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: " 3. Per le concessioni di occupazioni temporanee il canone è dovuto per giorni."
- 2) All'art. 14, comma 3, è soppresso il seguente secondo periodo: " La tariffa base oraria e determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa base giornaliera di cui al successivo art. 18 e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera."
- 3) All'art. 17, comma 1, sono sopprese le parole " e comunque non inferiore a L. 20.000".
- 4) All'art. 17 è aggiunto il seguente secondo comma: " 2. Qualora il canone dovuto, determinato ai sensi del precedente comma 1, dovesse risultare inferiore a L. 10.000, sarà comunque dovuta la somma di L. 10.000.";
- 5) All'art. 18, è soppresso il comma 3.
- 6) All'art. 19, comma 1, le parole " dall'anno successivo " sono sostituite dalle seguenti : " dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio stesso ";
- 7) La rubrica e il testo dell'art. 20 sono sostituiti dai seguenti :

Art. 20

Canone per le occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lettera f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge 23/12/1999, n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per L. 1.500 per utenza, con il minimo di L. 1.000.000=.

2. Con lo stesso sistema di calcolo e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune , quale causale l'indicazione dell'art. 63 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.

- 8) L'art. 21 è soppresso.
- 9) All'art. 27, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
g) le occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- 10) All'art. 29, comma 2, le parole " entro il mese di gennaio del medesimo anno " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 30 aprile di ciascun anno";

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 264 DEL 27.12.2001

OGGETTO	NOTE	IMPORTO IN LIRE	CONVERSIONE
concessioni cimiteriali			
Sepulture in campo comune - decennale		L. 500.000	258,23
Tombe sui bordi del viale centrale - trentennale		L. 1.500.000	774,69
Tombe sui bordi dei viali laterali - trentennale		L. 1.000.000	516,46
tombe d'angolo viale centrale - trentennale		L. 3.000.000	1.549,37
tombe d'angolo viali laterali - trentennale		L. 2.500.000	1.291,14
Tombe campo di mineralizzazione - quinquennale		L. 400.000	206,58
Tombe di famiglia interrate - a loculo - trentennale		L. 3.000.000	1.549,37
Cessione aree per cappelle o tombe monumentali - 99 anni - al mq		L. 2.000.000	1.032,91
Loculo - nuovo - 1 ^a - 2 ^a e 3 ^a fila - trentennale		L. 1.900.000	981,27
Loculo - nuovo - 4 ^a fila - trentennale		L. 1.600.000	826,33
Loculo - nuovo - dalla 5 ^a fila - trentennale		L. 1.400.000	723,04
Loculo - semi nuovo - 1 ^a - 2 ^a e 3 ^a fila - trentennale		L. 1.000.000	516,46
Loculo - semi nuovo - 4 ^a fila - trentennale		L. 800.000	413,17
Loculo - semi nuovo - dalla 5 ^a fila - trentennale		L. 600.000	309,87
Loculo - vecchio - 1 ^a - 2 ^a e 3 ^a fila - trentennale		L. 800.000	413,17
Loculo - vecchio - 4 ^a fila - trentennale		L. 600.000	309,87
Loculo - vecchio - dalla 5 ^a fila - trentennale		L. 500.000	258,23
ossari - cellette - trentennale		L. 300.000	154,94
Cellette per salme cremate		L. 300.000	154,94
canone occupazione spazi			
Occupazione permanente - annue		al MQ L. 40.000	20,66
Occupazione permanente per erogazione di pubblici servizi - annue		ad utenza L. 1.500	0,77
Occupazione temporanea - giornaliera	IMPORTO MINIMO	L. 10.000	5,16
Occupazione temporanea - giornaliera		al MQ L. 2.000	1,03
Canone annuo lampade votive	ANNUE	L. 10.000	5,16
Canone annuo lampade votive in cappella	ANNUE	L. 20.000	10,33
Detrazione per casa di abitazione principale ai fini ICI	ANNUE	L. 200.000	103,29

11) Al parametro 4 della tabella allegata al regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il coefficiente b) - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori avicoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) – viene ridotto da 0,50 a 0,30;
- b) il coefficiente f) – erogazione pubblici servizi a rete – viene soppresso.

Allegato alle/
delibera n. 12 c.c.
del 14/2/2000

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- 1) All'art. 14, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: " 3. Per le concessioni di occupazioni temporanee il canone è dovuto per giorni."
- 2) All'art. 14, comma 3, è soppresso il seguente secondo periodo: " La tariffa base oraria e determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa base giornaliera di cui al successivo art. 18 e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera."
- 3) All'art. 17, comma 1, sono soppresse le parole " e comunque non inferiore a L. 20.000".
- 4) All'art. 17 è aggiunto il seguente secondo comma: " 2. Qualora il canone dovuto, determinato ai sensi del precedente comma 1, dovesse risultare inferiore a L. 10.000, sarà comunque dovuta la somma di L. 10.000.";
- 5) All'art. 18, è soppresso il comma 3.
- 6) All'art. 19, comma 1, le parole " dall'anno successivo " sono sostituite dalle seguenti : " dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio stesso ";
- 7) La rubrica e il testo dell'art. 20 sono sostituiti dai seguenti :

Art. 20

Canone per le occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi

 1. In ossequio a quanto previsto nella lettera f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge 23/12/1999, n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per L. 1.500 per utenza, con il minimo di L. 1.000.000=.
 2. Con lo stesso sistema di calcolo e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
 3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune , quale causale l'indicazione dell'art. 63 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
- 8) L'art. 21 è soppresso.
- 9) All'art. 27, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
 - g) le occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- 10) All'art. 29, comma 2, le parole " entro il mese di gennaio del medesimo anno " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 30 aprile di ciascun anno";

- 11) Al parametro 4 della tabella allegata al regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il coefficiente b) - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori avicoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) – viene ridotto da 0,50 a 0,30;
 - b) il coefficiente f) – erogazione pubblici servizi a rete – viene soppresso.